

REGOLAMENTO DEL BILANCIO PARTECIPATIVO DEL COMUNE DI CATTOLICA

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

Articolo 2 – Aveni diritto alla partecipazione

Articolo 3 – Aree tematiche

CAPO II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

Articolo 4 – Avvio del processo partecipativo e decisionale

Articolo 5 – Presentazione delle proposte

Articolo 6 – Valutazione delle proposte

Articolo 7 – Votazione delle proposte

CAPO III - RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

Articolo 8 – Finanziamento e monitoraggio

Articolo 9 – Ufficio Partecipazione

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il Comune di Cattolica (di seguito: Comune), nell'ambito dei poteri conferiti dal Titolo VI dello statuto, individua nella partecipazione della cittadinanza alla vita politica e sociale, ed alle relative dinamiche decisionali, un valore irrinunciabile per il perseguimento dell'interesse generale della collettività, da ricercare e sostenere attraverso progetti, iniziative e strutture.

Il Bilancio Partecipativo è un processo di partecipazione diretta, attraverso il quale le cittadine e i cittadini collaborano nelle decisioni che riguardano l'utilizzo e la destinazione delle risorse economiche del Comune nelle aree e nei settori nei quali ha competenza diretta.

Il Bilancio Partecipativo si propone quale strumento innovativo di stimolo e di partecipazione delle cittadine e dei cittadini alla vita politica ed amministrativa del territorio integrando la via della democrazia rappresentativa con quella della democrazia diretta.

Il presente regolamento disciplina il processo di partecipazione dei cittadini alle decisioni in materia di programmazione economico-finanziaria e di bilancio del comune di cattolica nei limiti delle risorse destinate al Bilancio Partecipativo.

ARTICOLO 2

AVENTI DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione è un diritto dei cittadini. La possibilità di esprimere idee e proposte per il Bilancio Partecipativo nonché il diritto di voto ad esso relativo è riservato a:

- i. le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune;
- ii. le cittadine e i cittadini residenti nel Comune, non ancora elettori, che abbiano compiuto sedici anni d'età;
- iii. le cittadine e i cittadini dell'Unione Europea residenti nel Comune;
- iv. le cittadine e i cittadini stranieri o apolidi residenti nel Comune.

ARTICOLO 3

AREE TEMATICHE

Esclusi compiti di ordinaria manutenzione e forme di azione sussidiaria singola o associata prevista dal progetto “Amministriamoci”, sono oggetto del Bilancio Partecipativo tutte le politiche pubbliche relative alle seguenti aree tematiche:

- i. lavori pubblici, mobilità e viabilità;
- ii. ambiente e politiche energetiche;
- iii. attività culturali, sportive e turistiche;
- iv. politiche sociali, educative e giovanili;
- v. sviluppo socioeconomico del territorio e tecnologia.

CAPO II – DISPOSIZIONI DI CARATTERE PROCEDURALE

ARTICOLO 4

AVVIO DEL PROCESSO PARTECIPATIVO E DECISIONALE

Il processo partecipativo e decisionale del Bilancio Partecipativo è avviato dalla Giunta comunale (di seguito: Giunta) mediante specifica deliberazione che determini le tempistiche del processo e l'ammontare delle risorse da destinare al Bilancio Partecipativo. L'avvio non può avvenire nell'anno solare in cui si svolgono le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco o della Sindaca.

La deliberazione specifica le tempistiche:

- i. della presentazione delle proposte;
- ii. dell'analisi delle proposte in termini di fattibilità e ammissibilità;
- iii. della votazione.

L'ammontare delle risorse è allocato nei capitoli del bilancio del Comune di pertinenza delle tematiche delle proposte effettivamente finanziate secondo le modalità dell'Articolo 8. Il Comune avvia il processo almeno una volta all'interno di un anno solare, compatibilmente con i tempi di approvazione del bilancio comunale.

Il Comune informa dell'apertura del processo mediante assemblea plenaria aperta a tutta la cittadinanza e, in ogni caso, a tutti gli aventi diritto di voto per il bilancio partecipativo di cui all'Articolo 2 (di seguito: aventi diritto). Durante

l'assemblea, il Comune illustrerà il processo di cui al presente articolo comunicando le tempistiche e l'ammontare delle risorse.

ARTICOLO 5

PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE

Gli aventi diritto possono presentare, nell'ambito di un processo, una proposta attraverso la sottoscrizione di almeno 15 aventi diritto; i sottoscrittori possono sottoscrivere una sola proposta. È fatta salva la facoltà per la Giunta di presentare una proposta nell'ambito di un processo.

Le proposte dovranno essere presentate, entro le tempistiche stabilite nella deliberazione di cui all'Articolo 4, utilizzando il modulo di cui all'Allegato A al presente Regolamento, tra l'altro disponibile sul sito del Comune oppure presso l'Ufficio Elettorale. Il modulo dovrà contenere almeno i dati identificativi del o della proponente con un recapito telefonico o di posta elettronica; una descrizione sintetica della proposta indicandone titolo, area tematica, caratteristiche e finalità; la zona o le zone in cui insiste la proposta (ad esempio: via/vie, piazza, parco, quartiere); il costo indicativo del progetto, che non deve superare il 25% dell'ammontare delle risorse stanziato. Il o la proponente dovrà allegare il modulo di cui all'Allegato B contenente le firme dei sottoscrittori e i relativi dati di identificazione (nome, cognome, data e Comune di nascita, indirizzo di residenza, numero documento di identità) nonché ogni altro documento utile alla comprensione della proposta o un eventuale preventivo dei costi.

Il modulo e i suoi eventuali allegati, corredati dalla copia di un documento d'identità in corso di validità del o della proponente, devono essere trasmessi al Comune all'indirizzo partecipazione@cattolica.net oppure recandosi presso l'Ufficio Protocollo.

Il Comune si riserva di adottare modalità di presentazione delle proposte basate su piattaforme digitali che garantiscano la trasparenza della procedura, contestualmente alla modalità del presente articolo.

ARTICOLO 6

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Il Comune, entro le tempistiche stabilite nella deliberazione di cui all'Articolo 4, analizza le proposte trasmesse dagli aventi diritto e dalla Giunta attraverso un tavolo tecnico composto da un responsabile per ciascun settore del Comune. Il tavolo tecnico si occupa di:

- i. escludere, con adeguata motivazione scritta da trasmettere entro 30 giorni al o alla proponente, le proposte risolvibili dall'ordinaria gestione amministrativa, nonché le proposte non assumibili dal Comune in quanto non di sua competenza e quelle in netto contrasto con i valori e i principi della Costituzione italiana;
- ii. unificare le proposte simili in un'unica proposta;
- iii. valutare l'ammissibilità delle proposte al voto tenendo conto dell'assenza di contrasti con norme di diritto pubblico e/o privato; della mancanza di contrasti con altre opere in corso d'opera; della fattibilità tecnica ed economica.

Rispettando le tempistiche della deliberazione di cui all'Articolo 4, tutte le proposte giudicate ammissibili sono pubblicate sui siti e sui profili social gestiti dal Comune nonché sono rese disponibili per la consultazione in formato cartaceo presso l'Ufficio Protocollo ed esposte in una bacheca pubblica del Comune.

ARTICOLO 7

VOTAZIONE DELLE PROPOSTE

Nelle tempistiche della deliberazione di cui all'Articolo 4, il Comune definisce le giornate di voto delle proposte giudicate ammissibili e pubblicizzate ai sensi dell'Articolo 6, per un minimo di due ed un massimo di quattro giornate, nonché le persone che si occupano di garantire ai seggi la corretta procedura di voto.

Il Comune predispone la scheda di voto inserendo le proposte ammissibili indicandone il titolo della proposta, una descrizione sintetica fornita dal o dalla proponente e la zona o le zone di interesse. A fianco di ogni proposta, è presente una casella dove l'avente diritto indica il punteggio da assegnare.

Gli aventi diritto si recano nei seggi opportunamente identificati e comunicati nell'ambito della pubblicizzazione delle proposte di cui all'Articolo 6 coerentemente con la sezione elettorale della propria scheda elettorale o, comunque, relativa al proprio indirizzo di residenza. L'identificazione degli aventi diritto avviene mediante verifica al seggio di un documento d'identità in corso di validità.

Ciascun avente diritto può votare, tra quelle inserite nella scheda di voto, un numero massimo di tre proposte, assegnando a ciascuna un punteggio, da 1 a 3, in base all'importanza che attribuisce; il punteggio pari a 3 identifica la proposta ritenuta più importante dall'avente diritto tra le tre scelte; il punteggio 2 identifica la proposta ritenuta mediamente importante; e il punteggio 1 identifica la proposta ritenuta meno importante.

Il Comune si riserva di adottare modalità di votazione delle proposte basate su piattaforme digitali che garantiscano la trasparenza della procedura, la segretezza del voto nonché la validità del voto medesimo attraverso la verifica dell'identità del o della votante, contestualmente alla modalità del presente articolo.

CAPO III – RESPONSABILITÀ E VIGILANZA

ARTICOLO 8

FINANZIAMENTO E MONITORAGGIO

Le proposte che hanno riscontrato un punteggio complessivo più alto sono recepite dalla Giunta nell'elaborazione del bilancio di previsione del Comune dell'anno successivo a quello della votazione, garantendo l'attuazione fino all'esaurimento delle risorse stanziare deliberate ai sensi dell'Articolo 4. Nel caso di proposte che hanno riscontrato lo stesso punteggio complessivo, ha la precedenza la proposta che ha ricevuto un punteggio pari a 3 da un numero più elevato di votanti; se il numero di votanti in questione è identico, ha la precedenza la proposta che ha ricevuto un punteggio pari a 2 da un numero più elevato di votanti; se anche il numero di questi votanti è identico, ha la precedenza la proposta che è stata sottoscritta da un maggior numero di cittadine o cittadini; in caso di egual numero di sottoscrittori, ha la precedenza la proposta che complessivamente ha un costo stimato inferiore, in caso di ulteriore parità la Giunta si riserva di scegliere la proposta che ha la precedenza attraverso sorteggio.

Al fine di monitorare l'andamento del processo del Bilancio Partecipativo, al termine della votazione, i risultati saranno pubblicati sui siti del Comune e saranno consultabili su richiesta presso l'Ufficio Elettorale.

Il Comune comunica alla cittadinanza, con cadenza congrua, attraverso i propri canali di comunicazione nonché con eventuali assemblee pubbliche, lo stato di avanzamento della realizzazione delle proposte recepite e finanziante nell'ambito del Bilancio Partecipativo.

ARTICOLO 9

UFFICIO PARTECIPAZIONE

Al fine di coordinare e monitorare il processo del Bilancio Partecipativo, nonché programmare e curare ogni altra iniziativa volta alla partecipazione della cittadinanza e al concorso della comunità all'azione amministrativa il Comune istituisce l'Ufficio Partecipazione presso il personale coinvolto nella Segreteria della Sindaca e della Giunta

L'Ufficio Partecipazione si occupa di:

1. promozione e facilitazione della partecipazione della cittadinanza nelle scelte del Comune;
2. programmazione, organizzazione e coordinamento delle attività di partecipazione;

3. cura dell'informazione e comunicazione delle iniziative da e verso la cittadinanza;
4. coordinamento con gli altri uffici per le attività relative alla partecipazione della cittadinanza.